



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 luglio 2023 n.108

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113 e la Legge 17 luglio 1979 n.41 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 10 luglio 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI E PROCEDURE DI GESTIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE PER I POSTI DI INSEGNAMENTO

Art.1

(Finalità)

1. Il presente decreto delegato è adottato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113, in parte già esercitata mediante distinti decreti delegati.
2. Il presente decreto delegato modifica la Legge 17 luglio 1979 n. 41 e successive modifiche, proseguendo l'attività normativa di semplificazione dei procedimenti e procedure di gestione e conferimento degli incarichi e delle supplenze per i posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado della Repubblica di San Marino, intrapreso con l'articolo 3 del Decreto Delegato 17 dicembre 2021 n.204.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 11 della Legge 17 luglio 1979 n. 41 e successive modifiche)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 11 della Legge n.41/1979 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Ai docenti in possesso dei titoli e requisiti previsti per l'insegnamento in un determinato ordine di scuola reclutati, tramite graduatoria speciale formata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 23 giugno 2021 n.112, per prestare servizio presso diverso ordine di scuola, è attribuito il punteggio di servizio non affine stabilito, in via preventiva e generale, dalla Commissione per la Formazione delle Graduatorie.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 14 della Legge 17 luglio 1979 n. 41)

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 14 alla Legge n.41/1979 è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. I ricorsi, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, non possono avere ad oggetto profili di legittimità riferiti a valutazioni, di fatto e di diritto, e relative determinazioni finali già effettuate ed assunte nell'ambito di graduatoria relativa all'anno precedente. Tali valutazioni e determinazioni finali dell'Amministrazione, divengono, perciò, inoppugnabili e definitive e non sono più ricorribili, anche se replicate, nei medesimi termini, in graduatorie relative ad anni scolastici successivi, qualora non siano state contestate dall'interessato tramite ricorso proposto, entro i termini previsti, avverso la graduatoria in cui le stesse risultino essere state effettuate ed assunte per la prima volta.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 luglio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Nicola Berti

